

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6776-2020 RG,

tra

Via Lattea srl in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cinzia Ardito e Nicola Bracciodieta - opponente;

e

Manicone Gaetano & c. snc, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Rizzi e Nicola Vito DiSanto - opposta;

avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo- appalto privato".

Conclusioni: come in atti.

All'udienza cartolare del 18 gennaio 2013 è stata riservata la decisione con termine di 20 giorni per deposito comparse conclusionali e di 20 giorni per deposito repliche.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

La società Via Lattea srl in liquidazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1598/2020 emesso nei suoi confronti per il pagamento della somma di € 379.800,00 oltre accessori (interessi moratori e spese) in favore di Manicone Gaetano & c. snc, per presunto saldodebitore del corrispettivo dovuto per opere d'appalto, come indicato nella fattura n.27/2012 dell'importo di € 459.800,00, ridotto al credito ingiunto in ragione del pagamento parziale per € 80.000,00.

La società opponente, ricostruendo il rapporto negoziale inter partes regolato da diversi contratti d'appalto conclusi per specifiche categorie di opere edili necessarie al cambio di destinazione d'uso di un fabbricato con annessi terreni da adibire a ricezione turistica in Castellaneta Marina contrada Perrone, ha, preliminarmente, eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per effetto della clausola compromissoria inserita nei contratti, contemplante la competenza di collegio arbitrale per le controversie tra committente ed appaltatrice.

Ha poi svolto difese nel merito sul piano della inesigibilità del credito e dell'inadempimento della società appaltatrice.

L'opposta, in ordine all'eccezione preliminare, ha esposto che:

-il credito deriva dall'esecuzione delle opere contrattuali ed extracontrattuali;

Sentenza n. 585/2023 pubbl. il 15/03/2023 RG n. 6776/2020

Repert. n. 992/2023 del 15/03/2023

-la clausola compromissoria inserita nei contratti è stata riferita alle controversie tra committente ed appaltatrice per l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti e non certo per il "recupero coattivo

delle somme mediante procedimento sommario ex art.633 cpc";

-la clausola arbitrale è comunque nulla ed inefficace in quanto inserita in contratti per adesione predisposti dalla committente (general contractor) al fine di dare uniformità ai negozi stipulati con

gli appaltatori.

L'opposta ha svolto diffuse difese nel merito tese al rigetto dell'opposizione; ha anche proposto

domanda riconvenzionale al fine di ottenere:

-l'accertamento di nullità ed inefficacia della clausola arbitrale;

-la condanna della committente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art.96

cpc;

-la condanna della committente al pagamento dell'importo di € 73.949,oltre iva ed interessi

moratori ex D.Lgs.231/2002 per le opere sub punti 1.4-1.5 del paragrafo 1 della narrativa (quelle

extra-contratto).

\*\*\* \*\* \*\*\*

\*\*\* \*\* \*\*\*

L'eccezione preliminare è fondata.

E' pacifico tra le parti che, nei contratti stipulati per l'esecuzione delle opere edili, specificamente indicati nei rispettivi atti difensivi e nella parte "in premessa" del ricorso per decreto ingiuntivo, sia

stata inserita "clausola arbitrale".

Le deduzioni difensive dell'opposta, tese ad escludere – in termini di contro-eccezione - la validità e

l'efficacia della clausola in esame, non sono condivisibili.

In particolare, i rapporti negoziali sono stati costituiti tra le due società - committente ed

appaltatrice - per diverse categorie di opere ed i contratti conclusi non sono riconducibili al

paradigma dei contratti di adesione, cui si correla la tutela prevista dall'art.1341 cc.

Invero:

-il contratto è qualificabile "per adesione" quando il contenuto negoziale sia unilateralmente

predisposto da uno dei contraenti in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una

pluralità indistinta di rapporti contrattuali, da disciplinare in maniera uniforme;

-per potersi configurare l'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art.1341 cc, in tema di

condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero

contratto accettato dall'altro contraente, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le

condizioni generali siano determinate mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista

dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti;

# Sentenza n. 585/2023 pubbl. il 15/03/2023 RG n. 6776/2020 Repert. n. 992/2023 del 15/03/2023

-"in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie); la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto" (Cass. n. 12153/2006); -per la specifica ipotesi del contratto d'appalto, i Giudici di legittimità hanno affermato che: "allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga per la stipulazione con vari appaltatori un contratto di contenuto identico nelle clausole che lo regolamentano, in modo da imporre agli appaltatori dell'esecuzione delle distinte parti dell'opera o dei distinti servizi occorrenti per la sua realizzazione, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie dell'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela dell'art. 1341 c.c., comma 2; ciò, perchè manca l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti nei quali ciò che conta per la controparte del predisponente sia soltanto la mera stipulazione in funzione dell'acquisizione dell'utilità o del bene dedotti nel contratto; la finalizzazione della stipula del contratto alla realizzazione di un'opera esclude che lo schema contrattuale, pur predisposto, si presenti alla parte diversa dal predisponente come tale da rendere indifferente la sua specifica finalizzazione e, quindi, implica che al momento della conclusione la posizione di detta parte non si sia connotata come quella di una parte che, per essere la sua volontà soltanto diretta ad assicurarsi l'utilitas dedotta in contratto sia stata indifferente alla percezione del contenuto delle clausole contrattuali e fra esse di quelle c.d. onerose individuate dall'art. 1341 c.c., comma 2 per la cui approvazione si esige una manifestazione di consenso "doppia" (cfr. Cass. sez.VI 7 dicembre 2011 n.26333).

Del pari, va superato il profilo (sempre, in contro-eccezione) dedotto dalla difesa dell'opposta sia per la *causa debendi* del credito, derivante dall'esecuzione di opere contrattuali ed extracontrattuali, sia per la "non inclusione" nella clausola arbitrale del recupero coattivo del corrispettivo d'appalto. Anche sul punto i rilievi non colgono nel segno.



Sentenza n. 585/2023 pubbl. il 15/03/2023 RG n. 6776/2020

Repert. n. 992/2023 del 15/03/2023

Infatti:

1) la domanda monitoria, secondo quanto indicato chiaramente nella parte in premessa del decreto ingiuntivo, ha riguardato il pagamento del saldo per la fattura n.27/2012, riferita al corrispettivo contrattuale; a riprova di ciò, la società opposta, escludendo − evidentemente - dal credito ingiunto la pretesa economica per i lavori diversi ed ulteriori, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di € 73.949,05 per l'esecuzione delle opere extra-contrattuali, così dimostrando che il decreto ingiuntivo ha riguardato solo il corrispettivo contrattuale ancora da versare;

2) la clausola arbitrale è stata prevista per "le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti" e la fase esecutiva non può che riguardare le prestazioni dovute, tra cui i pagamenti.

Per tali ragioni, in accoglimento del primo motivo di opposizione (con carattere assorbente), il decreto ingiuntivo deve essere revocato, restando riservata al Collegio arbitrale, da designare con le modalità previste dalle parti, la cognizione del rapporto contrattuale per i diversi aspetti enunciati negli atti difensivi.

La condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6776-2020 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

-in accoglimento del primo motivo di opposizione, accertata la improponibilità della domanda di pagamento in sede giudiziale per effetto della clausola arbitrale, revoca il decreto ingiuntivo n.1598-2020 emesso il 23.09.2020 dal Tribunale di Taranto;

-condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 870,00 per esborsi, € 8.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.

Così deciso il 9 marzo 2023.

Il Giudice annagrazia lenti

